

I balzelli delle imposte che si pagavano sotto il Signore

- 1 - Il dazio della macina - dodici imperiali per uno ~~sa~~io di frumento portato al mulino
- 22- Il dazio del pane - Era questa un'imposta speciale che pagavasi dai fornai, e d'altra parte dal pane che veniva da fuori (il pan forese); il pane del paese che portavasi al mercato doveva essere di certo ~~di~~ determinato peso, e molti fornai avevano dei forni in città, che facevano il pane del peso fermato, e per il quale pagavano la " gabella dei forni ". Ancora avevano dei forni fuori della città dove facevano il pane per la campagna.
- 3 - Il dazio dei sacchetti - che pagavasi da quelli che adoperavano essi stessi la farina.
- 4 - Il dazio della misurazione - di cui pagava una metà il venditore ed una metà il compratore.
- 5 - Il dazio delle carni - che era di 20 solidi per testa di bestiame o porco di cento libbre. Ancora pagavasi un dazio per il trasporto della carne che si vendeva in città.
- 6 - Il dazio della dogana delle bestie - che si applicava in due modi. Il primo era un balzello che si pagava ogni anno da chi possedeva il bestiame, ed era di 4 soldi ~~attesta~~ per ogni capo di bestiame, ed un soldo per un capo piccolo. Poi ancora un dazio che si pagava nella vendita metà dal venditore, metà dal compratore.
- 7 - Il dazio del vino - era una porzione del prezzo della vendita.
- 8 - Il dazio dell'imbottatura, che pagavasi per ogni barile che entrava in città, oltre al dazio dell'entrata.
- 9 - Il dazio grande delle porte - che era appunto il diritto di entrata per il vino, sul legno da bruciare o usato per costruire, sul fieno e sulle canape.
- 10- Il pedaggio maggiore - che era un dazio sulle mercanzie che entravano ed uscivano dalla città, ed era di 12 danari per libbra di merce.
- 11+ Il dazio sulla lana - che era di un fiorino d'oro per ogni balla di 500 libbre, oltre alla gabella sui drappi lavorati.
- 12- Il dazio della pesca - Ogni rete di pescatore ~~dei~~ laghi era segnata con un speciale bollo, per cui si doveva pagare un'imposta.

I3 - L'ufficio del " troletto " - era un'imposta pagata dai notai per il loro esercizio.

I4 - La gabella del sale -

Ogni frode era severamente punita e la multa pagavasi per metà alla città e per metà al conduttore.

I tribunali erano sotto ad un " podestà " e composti da giureconsulti, i quali giudicavano come vicari, in suo nome.

Il " Vicario " giudicava le cause civili, il " Giudice dei malefizi " le cause criminali.

Per le cause civili insieme con il Vicario sedevano quattro consoli di giustizia, ed in più due giudici di " palazzo ". I quali giudici rendevano giustizia sotto la bandiera del Re.

Nella città di Milano vi furono nominati nuovi " maestri " come un " Capitano della città ", un " referendario ", un ufficiale ducale sopra la Finanza; ed un giudice delle imposte che nel 1387 venne tolto.

Nel 1388 venne nominato un giudice delle " strade ", per vigilare sulle pubbliche vie.

Il referendario regolava tutto quello che dipendeva dalla finanza e controllava il " gabelliere ", ovvero l'esattore che era in pratica la persona che destinava l'importo per ogni capo famiglia.

Per vigilare sulla provincia vi erano più i magistrati delle entrate ordinarie e straordinarie.

Infine vi erano dei militari, per vigilare sulla situazione della coltivazione dei frumenti e delle biade. Particolare della Valle Olona, nessun " molinaro " poteva essere arrestato senza un speciale consenso dell'autorità, affinché i grani macinati non mancassero allo stato.

1) Dott. Enrico LEO - Storia d'Italia - vol I° - ~~XXXXXX~~
C. Storm, e L. Armiens 1840 - LUGANO

2) Luigi ROVELLI - Storia di Como -
Edizione Marzorati - Milano 1949

Diamo una panoramica dei principali gravami e pesi cui era sottoposta la popolazione rurale, almeno sino al XIII secolo, facendo presente che taluni di queste imposte poteva essere più o meno pesante a secondo le regioni in cui veniva applicata. (I)

- Per 1° il TERRATICUM - Pari ad una quota di frutti, i quali erano vari essendo per lo più la settima parte delle BIADE (compresi i grani) e la terza parte del vino.
- 2) - ACQUATICUM - Che era la ventesima parte della canapa e del lino, e la 20^a parte o 30^a del maceratoio.
- 3) - GLANDATICUM - Dazio che dava il diritto di mandare i porci alle ghiande, ed era di solito un porcello da latte per ogni dieci, ed un porco grasso per ogni quindici; Nulla doveva chi avesse solo una cinghiale femmina (per cinghiale s'intende un maiale)
- 4) - HERBATICUM - Per la pastura delle pecore, si doveva dare per essa la 10^a parte del gregge.
- 5) - RECOTTA - Dono che ogni famiglia doveva fare in occasione di grandi feste, e consisteva in polli, uova, fichi secchi, prosciutto e formaggio (generalmente di pecora).
- 6) - PLATEATICUM - Sorta di gabella sui mercati, i pesi e le misure delle cose solide e liquide, che dovevano aver impresso il marchio di colui che riscuoteva la gabella, ordinariamente il Signore del luogo.
- 7) - Diritto di CACCIA - Nel luoghi dove la caccia si permetteva, agli abitanti delle " Ville " (cittadine) si pagava : per un CINGHIALE - la testa e la spalla - ; per un ORSO - la testa e la pelle ; per una VOLPE - la pelle - ecc. ecc.
- 8) -- la " MULENDA " - Gli strettoi (torchi) ed i mulini comprese le fabbriche costruite su corsi d'acqua e su acque, appartenevano al Signore, e dovevano pagare la " mulenda " , e pagavano altresì la 20^a parte del prodotto se cercavano di scansare il tributo.

9) - Servizi personali - Tutti gli uomini erano obbligati ai servizi personali, con i loro somieri (animali da soma) in occasione delle seminagioni, dei raccolti, delle vendemmie per le terre dei Signori. Dovevano altresì a volte recare dei messaggi in località diverse, quando lo stesso Signore né avesse di bisogno.

IO)- Passaggio di investitura - Allorchè per eredità o per contratto l'investitura passava sotto altro Signore, dovevasi a questo un dono.

II)- Spese di viaggio - I viaggi che il Signore del luogo faceva alla corte del principe o del Sovrano, o di colui che aveva il dominio sulle possessioni, si facevano a spese dei paesani.

I2) - Servizio militare - I contadini erano legati al servizio militare in certi confini, e dovevano ogni volta che eran chiamati al servizio sottostare per tre giorni a loro spese.

Se poi la spedizione superava questi limiti, dovevano proporzionalmente secondo quello che era stabilito, concorrere a provvedere alle armi ed alle forniture necessarie al Signore ed al suo gasindo.

Quest'ultima costrizione, poteva portare, se non applicata, alla perdita della libertà personale, mitigata poi sotto le leggi dell'Franchi, con una multa di 20 Soldi (somma allora ragguardevole). Se il malcapitato non riusciva a raggranellare il denaro, veniva sottoposto fino al momento del pagamento alla perdita della libertà ed al lavoro coatto.

Con il passare dei secoli in parte le cose più che essere mitigate vennero variate, e soprattutto dalla terra, unica fonte universale di sostegno, vennero imposti balzelli di ogni sorta, specie quando le scorrerie degli eserciti calpestavano e scorazzavano per la nostra penisola.

Fonte :

I) dott. Enrico LEO - Storia d'Italia nel Medio Evo - vol. I° pagg. 44.45
C. Storm , e L. Armines LUGANO - 1840